

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

(Legge sul lavoro)

Modifica del 23 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 2004¹,
decreta:

I

La legge del 13 marzo 1964² sul lavoro è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 1

¹ Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006

Il presidente: Claude Janiak
Il segretario: Ueli Anliker

¹ FF 2004 6013
² RS 822.11

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.³

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

28 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ FF 2006 5391